

COMUNE DI _____

PROVINCIA DI _____



REGOLAMENTO COMUNALE PER LE DICHIARAZIONI TEMPORANEAMENTE SOSTITUTIVE

Ai sensi dell'art. 3 della legge 4/1/1968, n. 15
"Norme sulla documentazione amministrativa e
sulla legalizzazione e autenticazione di firme"

Predisposto dall'ANCI con la collaborazione dell'ANUSCA

Art. 1

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, stabilisce per quali fatti, stati e qualità personali è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione temporaneamente sostitutiva sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della stessa legge.
2. Il regolamento stabilisce altresì i casi, le modalità ed il termine per la regolarizzazione o la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonché, ove occorra, per la rettifica della dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali.



Art. 2

Ai sensi dell'articolo 10, 2° comma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'Amministrazione non può richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in suo possesso o che essa è tenuta a certificare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27 della stessa legge.

